

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-200 del 15/01/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA per impianto destinato ad attività di magazzino a servizio della manutenzione strade, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), S.P. 7 Km 2+871, Loc. Castel de' Britti.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-204 del 15/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quindici GENNAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA** per l'impianto destinato ad attività di magazzino a servizio della manutenzione strade, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), S.P. 7 Km 2+871, Loc. Castel de' Britti.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Città Metropolitana di Bologna (C.F. e P.I. 03428581205) per l'impianto destinato ad attività di magazzino a servizio della manutenzione strade, sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), S.P. 7 Km 2+871, Loc. Castel de' Britti, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga la **Città Metropolitana di Bologna** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Città Metropolitana di Bologna (C.F. e P.I. 03428581205) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Zamboni n. 13, per l'impianto sito in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), S.P. 7 Km 2+871, Loc. Castel de' Britti, ha presentato, nella persona di Gianluca Perri, in qualità di funzionario delegato della Città Metropolitana di Bologna per la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 23/03/2017 (Prot. n. 11052) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 11123 del 23/03/2017 (Prot. interno SUAP n. 50/2017) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/03/2017 al PGB0/2017/6498 e confluito nella **Pratica SINADOC 11362/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGB0/2017/11392 del 23/05/2017 ha trasmesso documentazione agli atti (ricevuta di ritorno della domanda di rinnovo dell'autorizzazione del Comune di San Lazzaro di Savana Prot. n. 21253/2009 relativa allo scarico di acque reflue domestiche su suolo della Ex Provincia di Bologna P.G. n. 113209 del 29/07/2013) ed ha sollecitato il Comune di San Lazzaro di Savena ad esprimere parere di competenza ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 39238 del 03/10/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 03/10/2017 al PGB0/2017/22939, ha trasmesso il parere favorevole condizionato del Settore Ambiente del Comune di San Lazzaro di Savena Prot. n. 20260 del 26/05/2017 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGB0/2017/24635 del 24/10/2017 ha richiesto al SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena di sospendere il procedimento per acquisire documentazione integrativa per acquisire il nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, necessario al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 44676 del 09/11/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/11/2017 al PGB0/2017/26229, ha trasmesso documentazione integrativa (Prot. SUAP n. 44607 del 09/11/2017) per il rilascio del nulla osta all'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, necessario al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna con nota PGB0/2018/636 del 11/01/2018 ha sollecitato l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale a trasmettere nulla osta di competenza necessario al rilascio dei titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, con propria nota Prot. n. 138 del 12/01/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/01/2018 al PGB0/2018/753, ha trasmesso l'atto n. 218 del 18/12/2017 di nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 15/01/2018

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Città Metropolitana di Bologna - MAGAZZINO MANUTENZIONE STRADE Comune di San Lazzaro di Savena (BO), S.P. 7 Km 2+871, Loc. Castel de' Britti

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di scolo che recapita nel reticolo delle acque superficiali) classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO) (visto il parere di ARPA Prot. n. 4063 del 20/09/2005) come “scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di magazzino a servizio della manutenzione strade.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici sono preventivamente trattate mediante 1 fossa Imhoff da almeno 1 A.E. prima di essere trattate in un filtro batterico anaerobico da almeno 1 A.E. Prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Le acque meteoriche di dilavamento dei tetti del magazzino sono disperse liberamente su suolo. Tali acque meteoriche, essendo non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni delle precedenti autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Prot. n. 40409 del 10/10/2005 e Prot. n. 21253 del 01/06/2009, rilasciate dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO), tacitamente rinnovata dal Comune medesimo a seguito della richiesta del 16/07/2013, e confermate dal parere favorevole del Comune di San Lazzaro di Savena Prot. n. 20260 del 26/05/2017 di autorizzazione allo scarico (trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena con nota Prot. n. 39238 del 03/10/2017 pervenuto agli atti di ARPAAE-SAC di Bologna in data 03/10/2017 al PGB0/2017/22939), e le prescrizioni impartite dall'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con atto di nulla osta n. 218 del

18/12/2017 all'autorizzazione allo scarico (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 12/01/2018 al PGB0/2018/753), come di seguito aggiornate. Tali parere e nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

1. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
2. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
3. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
4. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
5. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) la fossa Imhoff sia dotata di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo, pulizia e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
 - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro batterico anaerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);

- g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
- h) la rete di raccolta delle acque reflue domestiche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue industriali, acque meteoriche o comunque acque diverse dalle sole acque reflue domestiche;
- i) siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso di scolo ricettore per un tratto di almeno 30 m a valle dello scarico (quali p.e. eliminazione della vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica), al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;
- j) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
9. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia delle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Prot. n. 40409 del 10/10/2005 e Prot. n. 21253 del 01/06/2009, rilasciate dal Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Pratica Sinadoc 11362/2017

Documento redatto in data 15/01/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Settore Ambiente
Prot. 20260

Al S.U.A.P.
SEDE


OGGETTO: Pratica CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA - AUA per autorizzazione allo scarico acque magazzino SP n. 7 km 2+871.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che l'ente in oggetto scarica su suolo acque domestiche, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;
- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile.
- **dovrà essere richiesto apposito nulla-osta all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, in quanto il luogo interessato dallo scarico ricade nel SIC nell'ambito del Parco Gessi.**

26 maggio 2017

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Elisabetta Ferri





Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 218

del 18/12/2017

OGGETTO: Autorizzazione unica ambientale per magazzino stradale ad uso della unità Manutenzione strade della Città metropolitana di Bologna sito lungo la S.P. 7 in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), in Zona Ppf del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, all'interno dell'omonimo Sito Natura 2000; rilascio di nulla osta alla Città Metropolitana di Bologna.

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta e' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 19/12/2017.

Lì 19/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Vista la comunicazione ricevuta dal Comune di San Lazzaro di Savena lo scorso 14 novembre 2017 (prot. n. 4027) con allegata l'istanza di richiesta nullaosta della Città metropolitana di Bologna per trasformazione da autorizzazione allo scarico ad autorizzazione unica ambientale per magazzino stradale ad uso della unità Manutenzione strade sito lungo la S.P. 7 al km 2+871 lungo Via Idice in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), in Zona Ppf (Pre-Parco fluviale) del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;

Preso atto che la domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica;
- planimetria ed elaborati grafici;
- documentazione fotografica

Dato atto che l'immobile oggetto della richiesta è un magazzino stradale ad uso della Unità Manutenzione strade della Città metropolitana di Bologna sito lungo la S.P. 7 al km 2+871 lungo Via Idice, manufatto realizzato negli anni '80 con struttura prefabbricata di superficie approssimativamente pari a 33 metri quadrati, composto da una zona deposito e una unità igienica a servizio degli utilizzatori dell'immobile stesso. Nel 2004 la Provincia di Bologna ora Città metropolitana di Bologna, attuò un piano di messa a norma degli scarichi dei principali magazzini ed effettuò la richiesta con interventi al Comune di San Lazzaro, per l'autorizzazione allo scarico di detto magazzino inserendo una idonea linea di scarico convogliata nel fosso di scolo, composta da sifone, degrassatore, fossa imhoff e filtro batterico anaerobico. L'impianto presente assicura la depurazione per 1 Abitante Equivalente. La richiesta venne autorizzata dal Comune di San Lazzaro di Savena il 10 ottobre 2005 (prot. 40409) mediante parere Arpa del 27/04/2005. Successivamente nel 2009 e nel 2013 venne fatta la richiesta di rinnovo essendo tale tipo di scarico soggetto a rinnovo ogni 4 anni, visto l'invarianza delle condizioni originarie autorizzate. Nel 2017 invece di richiedere nuovamente il rinnovo per invarianza delle condizioni, essendo tale immobile definibile come immobile secondo codice ATECO di gestione strade, la Città metropolitana ha ritenuto di chiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale, allegando i precedenti pareri, dichiarando l'invarianza delle condizioni, in modo da ottenere un'autorizzazione non più rinnovabile ogni 4 anni ma ogni 15 anni.

Considerato che la richiesta si riferisce ad edificio sito in zona Ppf (Pre-Parco fluviale) del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, e che lo scarico avviene in un terreno interno al SIC-ZPS IT4050001, senza il coinvolgimento di habitat di interesse comunitario;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 07-10-2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento D.M n.184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- la Delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente n. 115 del 19/12/2013 con cui sono state adottate le Misure specifiche di conservazione ed il Piano di gestione del Sito Natura 2000;

Esaminata la scheda di Pre-valutazione di incidenza per interventi firmata dall'Ing. Gianluca Perri;

Considerato che l'area in cui verrà recapitato lo scarico dopo il trattamento di depurazione è situata a distanza e a valle da ambienti particolarmente sensibili (aree carsiche), senza interessare direttamente alcun habitat di interesse comunitario;

Dato atto che lo scarico per la sua natura (tipo di origine, trattamento, modalità di scarico) e per l'area in cui viene ad essere collocata non interferirà significativamente sugli obiettivi di conservazione delle acque e del patrimonio naturale stabiliti dal Piano Territoriale del Parco e avrà una incidenza "bassa" sul Sito Natura 2000 e sugli habitat e specie di interesse comunitario;

Considerato che l'attività di scarico di refluo depurato è da ritenersi conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione (artt. nn. 10bis "Conservazione degli habitat naturali", 14 "Tutela delle acque", 22 "Zona Pre-Parco"), in

particolare per quanto riguarda una rigorosa tutela delle acque, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sotto riportate;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1. di **rilasciare** alla Città Metropolitana di Bologna avente sede a Bologna in Via Zamboni n. 13, il **nulla-osta** per la trasformazione da autorizzazione allo scarico ad autorizzazione unica ambientale per magazzino stradale ad uso della unità Manutenzione strade della Città metropolitana di Bologna sito lungo la S.P. 7 al km 2+871 lungo Via Idice in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), in Zona Ppf del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, all'interno dell'omonimo Sito Natura 2000, a seguito della domanda ricevuta il 14/11/2017 prot. 4027;
2. di **prescrivere** un'accurata manutenzione tramite la pulizia della fossa Imhoff e del filtro percolatore anaerobico almeno una volta all'anno;
3. di ritenere il rilascio dello scarico depurato **conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco**, in particolare dalle Norme di attuazione (artt. nn. 10bis "Conservazione degli habitat naturali", 14 "Tutela delle acque", 22 "Zona Pre-Parco");
4. di **valutare "bassa" l'incidenza** dello scarico, di cui alla premessa, per gli habitat e le specie animali di interesse comunitario: l'esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, non produrranno una significativa perturbazione degli habitat, delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti presso il SIC-ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa e possono pertanto ritenersi conformi alle vigenti Misure specifiche di conservazione ed il Piano di gestione del Sito Natura 2000.
5. di dare atto che il presente nulla-osta è strettamente vincolato all'autorizzazione unica ambientale rilasciata dall'autorità competente, fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che in futuro venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale ed è da riferirsi esclusivamente all'impianto di trattamento autorizzato ed alle acque ed al corpo recettore indicato nell'istanza; ogni modifica apportata all'impianto di trattamento e/o all'edificio (quale ad es. un aumento della superficie utile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti A.E) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45, comma 11, del DLgs 152/06 e s.m.i. all'Amministrazione comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione e per l'acquisizione del preventivo nulla-osta ed eventuale valutazione d'incidenza di competenza;
6. di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.